

Trasferimento fraudolento anche senza misure di prevenzione patrimoniali

Il reato è di pericolo astratto e centrato sul dolo specifico dell'agente

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [12871/2016](#), ha precisato che il **"trasferimento fraudolento di valori"**, di cui all'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992 – quale fattispecie di natura istantanea e configurabile anche in capo a chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale – è reato di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento di un qualsiasi negozio giuridico tendente ad eludere le disposizioni relative alle suddette misure perché il reato si consideri consumato, essendo del tutto irrilevante che, poi, in concreto, all'agente non sia applicata alcuna misura di prevenzione; di conseguenza, la valutazione circa la sua integrazione deve essere compiuta "ex ante" e su base parziale, ovvero alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio/temporale.

E non a caso l'elemento centrale della fattispecie non è tanto quello materiale, sostanzialmente non formalizzato, ma quello psicologico del **dolo specifico**; nel senso che l'agente, al momento in cui effettua il trasferimento dei beni o di altre utilità deve agire con il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e tale finalità deve essere conosciuta anche dal concorrente "necessario", ossia da colui che acconsente ad essere un mero prestanome dell'agente. Tali conclusioni sono fondate su una interessante ricostruzione della fattispecie, alla luce dei principali precedenti di legittimità.

Si ricorda, innanzitutto, che, come affermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. [8/2001](#), tale delitto intende impedire l'utilizzo di **meccanismi interpositori** in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Pertanto, il bene giuridico tutelato è quello della trasparenza dei negozi giuridici, soprattutto al fine di consentire un controllo sull'attività economica di soggetti pericolosi, ed evitare, quindi, un inquinamento della struttura produttiva della società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ultimo di tutta la criminalità.

Rispetto a tali finalità, è stato costruito un reato istantaneo con **effetti di natura permanente**. Una volta realizzata l'"attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente

al trasferimento (*cf.* ancora Cass. SS.UU. n. 8/2001). Anzi, nelle ipotesi di attività imprenditoriale, costituisce nuovo ed autonomo reato, e non già un "post factum" non punibile, la creazione, da un'originaria società fittizia, di nuove società, al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni. Si è, infatti, chiarito che il delitto in esame è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale della nascita della impresa, ma anche con riferimento al momento successivo relativo alla vita della impresa, quando, una volta che l'impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifici comunque l'inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (*cf.* Cass. n. [23131/2011](#)).

E, quindi, l'eventuale liceità della genesi della società non esclude la commissione del delitto con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale di **soci occulti mossi dalle finalità illecite** indicate nella suddetta norma incriminatrice (così Cass. n. [5647/2014](#)). Ed, ancora, come precisato dalla pronuncia della Cassazione n. [23197/2012](#), sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici societari, qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni richiamate dalla fattispecie, creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrano un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie.

D'altra parte, l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a **qualsiasi tipologia di atto** idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto ed il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto – o nell'interesse – del quale l'attribuzione è operata (*cf.* Cass. n. [15781/2015](#) e, più di recente, Cass. n. [3043/2016](#)).

Il delitto in questione, poi, è a concorso necessario ed a dolo specifico e, come detto, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a **misure di prevenzione** ed ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato (*cf.* Cass. n. [13083/2014](#)). Tutti i concorrenti nel reato, infine, devono avere agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale; e per la relativa prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (*cf.* Cass. n. [18852/2013](#)).